

(N. 2667)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-202) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, concernente temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 753, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — *Dopo le parole:* vigenti disposizioni, *sono soppresse le parole:* per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.

Art. 12. — *Alla lettera a) sono aggiunte le parole:* gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturità classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

21 APRILE 1948, N. 753.

Temporanee modificazioni all'ordinamento dell'Accademia militare per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47.

Art. 1.

In deroga alle vigenti disposizioni, per gli anni accademici 1945-46 e 1946-47, i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di fanteria, artiglieria e genio e nel servizio automobilistico, nonché i corsi per sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma stessa ai sensi dell'articolo 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, restano regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I corsi ordinari si effettuano presso l'Accademia militare unica e si svolgono in due anni accademici.

Nel primo anno il corso è unico per tutti gli allievi. Ad esso partecipano anche i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente nell'Arma stessa.

Al termine del primo anno, gli allievi sono rispettivamente assegnati al corso di fanteria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico, a seconda delle attitudini dimostrate, dei risultati ottenuti negli studi e, nei limiti del possibile, delle aspirazioni dei singoli. I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono assegnati all'apposito corso.

L'inizio e il termine dell'anno accademico sono stabiliti con disposizioni ministeriali in relazione alle esigenze didattiche dell'Istituto.

Art. 3.

Le ammissioni ai corsi ordinari per le Armi di fanteria, artiglieria e genio e per il servizio automobilistico vengono effettuate mediante

concorsi per titoli e per esami fra i cittadini italiani che sono in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

È tuttavia in facoltà del Ministro per la difesa di stabilire, di volta in volta, quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado possano essere ritenuti equipollenti al diploma di maturità classica o scientifica, ai fini dell'ammissione.

Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai predetti corsi ordinari devono aver compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Art. 4.

Ai corsi ordinari dell'Accademia militare vengono altresì effettuate ammissioni, mediante concorsi per titoli e per esami — nel limite numerico di posti ad essi riservato dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito — di sottufficiali in carriera continuativa o raffermati nelle varie armi o servizi indicati di volta in volta e che riuniscano i seguenti requisiti e gli altri che saranno fissati con disposizioni ministeriali:

a) siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica salvo la facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 3;

b) non abbiano oltrepassato il 24° anno di età al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;

c) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale;

d) siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi sull'avanzamento.

Per l'ammissione ai corsi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si osserveranno le norme di cui agli articoli 1, n. 2, e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Art. 5.

Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, è a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari dell'Accademia militare la retta di lire 20.000 annue, comprensive del mantenimento, vestiario e spese per l'insegnamento.

I sottufficiali di cui al precedente articolo — che ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di reclutamento, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi — sono dispensati al pagamento della retta stessa.

Art. 6.

Le spese di cancelleria e di disegno, dei libri di testo acquistati dal commercio e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo può essere dispensato.

Art. 7.

È accordato il beneficio dell'intera retta gratuita agli orfani di guerra appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche.

Art. 8.

Con le modalità da stabilire con decreto del Ministro per la difesa è concesso il beneficio della mezza retta gratuita:

1) per benemerenzza di famiglia congiunta al merito personale:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A, annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, purchè appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e siano stati classificati, nella graduatoria di ammissione, con media non inferiore a 14 ventesimi;

b) agli allievi nelle predette condizioni, anche se non abbiano fruito del beneficio della mezza retta gratuita al primo anno di corso, che siano stati promossi al secondo anno con media non inferiore a 14 ventesimi nella prima sessione di esami;

2) per merito personale:

a) ai primi dieci allievi della graduatoria di ammissione, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 16 ventesimi;

b) ai primi dieci allievi promossi al secondo anno di corso, purchè abbiano riportato una media non inferiore a 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

Nel computo degli allievi di cui alle lettere a) e b) del n. 2), non vengono collocati gli allievi che già godano della retta o semiretta gratuita per altro titolo.

Art. 9.

È in facoltà del Ministro per la difesa di assegnare ad allievi del primo e secondo anno dei corsi ordinari dell'Accademia militare — appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che ne siano riconosciuti meritevoli — posti gratuiti.

Il numero di detti posti non potrà essere superiore ad otto per ogni anno di corso.

Le modalità per il loro conferimento saranno stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 10.

In caso di ripetizione di un anno gli allievi perdono la retta gratuita, o la mezza retta gratuita, per qualunque titolo goduta.

Art. 11.

Le rette annuali sono pagate a trimestri anticipati.

Art. 12.

Limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46:

a) è data facoltà al Ministro per la difesa di dispensare dagli esami di ammissione alla Accademia militare i giovani provvisti del diploma di maturità classica o scientifica;

b) la retta a carico delle famiglie degli allievi è fissata in lire 15.000 annue, salvo le facilitazioni e le dispense previste dai precedenti articoli, con esclusione del beneficio della mezza retta gratuita di cui al n. 1) lettera a) e n. 2) lettera a) dell'articolo 8.